

COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (con i poteri della giunta comunale)

n. 22 del Registro in data 26/02/2016	OGGETTO: VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2016.
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 12:00, nella sala allo scopo destinata, il **Commissario Prefettizio, Dr. Clemente Di Nuzzo**, per la provvisoria gestione del Comune di Montescudo-Monte Colombo, in forza del Decreto del Prefetto di Rimini prot. n. 0052105 del 23.12.2015, con l'assistenza del **Segretario Comunale Dr.ssa Rosanna Furi**, assunti i poteri della giunta comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato come di seguito.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'Art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere:	FAVOREVOLE
Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, laddove necessario, esprime il seguente parere:	FAVOREVOLE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2015, n. 21 ad oggetto: "*Istituzione del Comune di Montescudo - Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Monte Colombo e Montescudo nella provincia di Rimini*";

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge:

- gli artt. 52, 54, 58,59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:" Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (d'ora in poi IMU);
- il comma 1, del citato art. 13 del DL n. 201/11 convertito, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;
- il comma 13 del citato art. 13 del DL n. 201/11 che, confermando l'applicabilità dell'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;
- gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria (d'ora in poi anche IMU) con decorrenza dall'anno 2014;
- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta comunale sugli immobili;
- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- Art. 29, comma 16-quinquies, del DL. 29/12/2011 n. 216 convertito nella L. 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine legale per approvare i bilanci comunali di previsione;

RICHIAMATA la tabella di individuazione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2015 e allegata alla delibera della Giunta Comunale dell'ex Comune di Montescudo n. 32 del 08.07.2015;

RICHIAMATA inoltre la tabella di individuazione dei valori minimi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2013 e allegata alla delibera della Giunta Comunale dell'ex Comune di Monte Colombo n. 52 del 11.04.2013;

CONSIDERATO che, nel periodo trascorso da tali valutazioni ad oggi, i valori degli immobili in oggetto non hanno subito variazioni significative;

RILEVATA negli ultimi anni una certa staticità dei valori di mercato delle aree edificabili, conseguente al sostanziale bilanciamento tra un decremento medio del valore derivante da una sensibile saturazione del mercato in termini di produzione edilizia e quindi un minore interesse allo sfruttamento edificatorio e, per contro, l'incremento medio del valore derivante dalla progressiva rarefazione delle zone edificabili;

DATO ATTO che i valori ai fini IMU debbano essere determinati sulla base dei seguenti parametri;

- Valori accertati dall'Ufficio del Registro;
- Precedenti valutazioni effettuate dagli Uffici Tecnici Comunali ed informazioni prese con esperti nel settore;
- Zona territoriale di ubicazione;
- Indice di edificabilità;
- Destinazione d'uso consentita;
- Configurazione e posizione;
- Situazione delle urbanizzazioni;
- Importi indicati negli atti pervenuti all'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n.380/2001;
- precedenti valori deliberati gli scorsi dalle Giunte Comunali di Montescudo e Monte Colombo, prima ai fini ICI e quindi, a partire dal 2013, ai fini IMU;

RITENUTO, nelle more della nuova determinazione di tali valori, come sopra esposto, di confermare per l'anno 2016 i valori stabiliti per gli anni precedenti dai singoli Comuni, distinguendo i valori delle aree edificabili secondo la loro ubicazione territoriale, dato atto che sono tuttora vigenti gli strumenti urbanistici dei due singoli comuni di Montescudo e di Monte Colombo, con diversi indici edilizi che ne determinano la capacità edificatoria e, quindi, il valore venale;

VISTE in tal senso le tabelle predisposte dall'Ufficio Urbanistica, denominate "Valori aree edificabili – territorio ex comune di Montescudo" e "Valori aree edificabili – territorio ex comune di Monte Colombo", allegate al presente atto rispettivamente con le lettere "A" e "B";

RITENUTO pertanto di applicare per il 2016, ai fini dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), i valori indicati nei suddetti allegati, demandando all'ufficio tributi l'attività di monitoraggio di tali valori nei confronti dei contribuenti interessati;

VISTA la Circolare del M.E.F. n. 3/DF avente per oggetto : " *Imposta Municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti*" alla quale si rimanda per le sole parti riguardanti la definizione/individuazione delle Aree Edificabili (capitolo 4 comma 4.4);

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) le premesse si intendono qui integralmente riportate;
- 2) nelle more della nuova determinazione dei valori delle aree edificabili, di approvare gli schemi contenuti negli Allegati A e B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti l'individuazione di valori di riferimento per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili agli effetti dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), nell'anno 2016;
- 3) Di demandare, all'ufficio tributi, ogni attività di monitoraggio di tali valori nei confronti dei contribuenti interessati;
- 4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dr. Clemente Di Nuzzo
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rosanna Furi
(firmato digitalmente)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/03/2016 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);
- che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Anna Salvatori

(firmato digitalmente)

Montescudo - Monte Colombo, li 07/03/2016

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, senza reclami, dal 07/03/2016 al 22/03/2016 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, c.3, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Anna Salvatori

(firmato digitalmente)

Montescudo - Monte Colombo, li 17/03/2016
